


COMUNE DI VILLALBA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO
DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA
FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE.**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 20-12-2005)

CAPO I

FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere nonché la concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

LO STEMMA

ART. 2

Descrizione dello stemma

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, elargito il 16 maggio 1901, lettere patenti 10 dicembre 1903 dal re d'Italia Vittorio Emanuele III, nella foggia autorizzata con D.P.R. 10 luglio 2000 e così descritto: *d'argento al palmizio di verde nordico sulla campagna dello stesso, sostenuto da due leoncini al naturale, affrontati, accostati verso il capo da due cornucopie al naturale, affrontate con ornamentazioni esteriori da comune della Repubblica sormontato da una corona formata da un cerchio aperto da quattro posterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto di argento e murato di nero.*

ART. 3

Uso Civico

Lo stemma identifica il Comune di Villalba e deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: "COMUNE DI VILLALBA" posta al centro sopra la corona.

La dicitura "Comune di Villalba identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

ART. 4

Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Villalba;

- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di Villalba;
- sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
- sul sito Internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.

L'uso dello stemma è riservato al Comune.

Può essere confermato l'uso, in via del tutto eccezionale, ad aziende villalbesi che ne facciano uso già da tempo immemorabile ed il cui prodotto rechi prestigio alla città e non rivesta scopi meramente commerciali.

Potrà essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di Enti ed associazioni che abbiano sede nel Comune di Villalba e perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Villalba e che rivestano interesse rilevante per il Comune.

Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro, fatti salvi i casi di cui al presente articolo

L'utilizzo da parte delle aziende ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con determinazione del Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio cui è assegnato il responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per l'Ente e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Responsabile del Servizio cui è assegnato il responsabile dell'applicazione del presente regolamento.

CAPO III

IL GONFALONE

ART. 5

Descrizione del gonfalone

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2000 così descritto: *drappo di verde con la bordatura di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tribolati dai colori nazionali frangiati d'argento.*

Il gonfalone è ordinariamente custodito nella "Sala del Sindaco" del Palazzo Comunale.

ART. 6

Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.

Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- Venerdì Santo
- Festa del S. Patrono
- Festa del tricolore (7 gennaio)
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa del Lavoro (1 maggio)
- Giornata dell'Europa (9 maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festa dell'Unità Nazionale 4 novembre
- Lutto cittadino, regionale o nazionale
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie organizzate dal Comune
- Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
- Cerimonie funebri di ex Sindaci e Amministratori in carica;

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

ART. 7

Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V

BANDIERE

ART. 8

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.

In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.

Le bandiere dovranno essere nelle ore notturne adeguatamente illuminate.

Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 9

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, regionale e dell'unione europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.

In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 10

Modalità di esposizione delle bandiere

Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI

RESPONSABILE

ART. 11

Responsabile dell'applicazione del Regolamento

Con determinazione del Sindaco, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi da II a V del presente regolamento.

CAPO VII

CONCESSIONE DI PATROCINIO

ART. 12

Finalità

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Villalba delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Comune di Villalba".

Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio comunale ed, in via eccezionale, al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città ed al territorio villalbese.

ART.13

Presentazione delle domande

Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

Le domande di patrocinio sono trasmesse al Sindaco di norma entro il mese antecedente la data di svolgimento dell'iniziativa. La richiesta viene istruita dall'Ufficio di segreteria competente e la relativa proposta di concessione è sottoposta all'approvazione del Sindaco.

ART. 14
Concessione del patrocinio

Il patrocinio è concesso a :

- a) enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che, per notorietà e struttura sociale diano garanzia di carattere e validità dell'iniziativa.
- b) soggetti privati di chiara fama e prestigio.

Non è ammessa la concessione del patrocinio a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Villalba;

Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non, genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15
Entrata in vigore

Tutte le norme in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento sono *ipso iure* rimosse.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni.